

REP. N. _____/A.PU.

**REPUBBLICA ITALIANA - COMUNE DI LONIGO - PROVINCIA DI VICENZA
CONCESSIONE MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO DEI LAVORI E DELLA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL TENNIS SITI IN VIA SANTA MARINA
A LONIGO**

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ (___/___/___), nell'ufficio di Segreteria del Municipio di Lonigo, avanti a me, dott. _____, Segretario Generale del Comune di Lonigo, autorizzato a rogare, su richiesta dell'ente, atti in forma pubblica amministrativa nei quali l'ente medesimo è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni, avendo le parti contraenti, di comune accordo, con il mio consenso, rinunciato, si sono personalmente costituiti:

1) Il Comune di Lonigo (CF/PI:00412580243), con sede in Via Castelgiuncoli n. 5, in persona di _____ (CF: _____), nella sua qualità di Responsabile del Settore 4 Lavori Pubblici, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, di seguito anche "Comune" o "Concedente";

2) L'impresa _____ nel prosieguo indicato come "Concessionario".

Della identità personale di entrambi i contraenti, io Segretario Rogante, sono personalmente certo.

Le parti preliminarmente dichiarano quanto segue:

- il Responsabile del Settore, che nel presente atto rappresenta il Comune di Lonigo, dichiara di avere precedentemente verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e all'art. 4 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e della legge 190/2012;

- il concessionario dichiara l'insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione di cui all'art.53, co.16-ter, del d.lgs.165/2001, e di essere edotto della circostanza che il presente atto si risolve di diritto in caso di violazione, da parte sua, degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali.

Premesso che

- il Comune è proprietario dell'impianto sportivo comunale costituito dai campi e annessi impianti per il gioco del tennis sito in Via Santa Marina a Lonigo, così censito <>, con destinazione d'uso <>, immobile libero da vincoli;

- il Comune intende concedere ad un partner privato gli impianti sopra descritti con l'obiettivo di valorizzarli e di raggiungere gli interessi pubblici meritevoli di tutela che vi si possono realizzare;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 28/03/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara;

- con determinazione a contrattare n. del sono stati approvati i documenti di gara ed è stato dato mandato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza di svolgere la procedura di gara;

- a seguito della suddetta gara è risultato aggiudicatario <>, come risulta da <>;

- con determinazione n. <> del <>, il Comune ha disposto l'affidamento della concessione in favore del Concessionario;

- le Parti intendono disciplinare la concessione mediante apposita Convenzione;

- gli elementi indicati dal Concessionario nel Piano Economico-Finanziario costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico-Finanziario dell'operazione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE

1.1. Le premesse e i documenti contrattuali richiamati al successivo art. 23 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. OGGETTO

2.1 La concessione, affidata in via esclusiva dal concedente in favore del concessionario, ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo destinato allo sport del Tennis sito in Via Santa Marina di proprietà del Comune di Lonigo, nonché la gestione dell'impianto per tutta la durata della concessione.

2.2. Le attività che formano oggetto della presente Convenzione devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente Convenzione, dei documenti contrattuali e dell'offerta.

2.3. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella presente Convenzione.

3. CORRISPETTIVO

3.1. Il corrispettivo della concessione consiste unicamente nel diritto del Concessionario di gestire e sfruttare economicamente gli impianti, una volta terminati i lavori, incamerando i proventi della gestione e del servizio bar, da svolgersi in conformità a quanto stabilito nei Documenti contrattuali.

3.2. Ai soli fini fiscali e di iscrizione del presente Contratto al Repertorio del Segretario comunale, il valore della concessione è stimata in € <>

4. DURATA

4.1. La Concessione ha la durata complessiva di quindici anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

5. PROPRIETÀ DELLE OPERE

5.1. Tutte le opere e gli impianti della struttura, fissi o mobili, realizzati dal Concessionario in forza della presente Convenzione diverranno di proprietà del Concedente alla data dell'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione approvato dal Concedente.

5.2. Alla scadenza della presente Convenzione, il Concessionario riconsegnerà al Concedente la struttura e le opere complementari ed accessorie nello stato di conservazione conseguente ad un corretto uso della struttura e alle necessarie attività di manutenzione ordinaria e straordinaria senza oneri di alcun tipo a carico del Concedente.

6. VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI

6.1. Preliminarmente all'avvio dell'esecuzione del contratto, un incaricato del Comune di Lonigo, in contraddittorio con il Concessionario, redigerà un inventario a seguito di una ricognizione dello stato dei locali, delle attrezzature e degli arredi costituenti la dotazione dei locali per constatarne l'efficienza e lo stato di manutenzione. Della ricognizione dovrà essere redatto apposito verbale contenente la descrizione di quanto oggetto di consegna. Tale verbale sarà sottoscritto dalle Parti per accettazione.

6.2. Analoga ricognizione ed inventario saranno effettuati al termine del contratto o all'atto della sua eventuale anticipata risoluzione o cessazione.

6.3. Qualora i beni in concessione abbiano subito, al tempo della riconsegna per cessazione della concessione, dei deterioramenti non dipendenti dal normale uso, il costo necessario al ripristino sarà scomputato dalla cauzione presentata dal Concessionario.

7. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

7.1. Il Concessionario di impegna, con tutti gli oneri a totale proprio carico, a:

- far redigere da tecnico abilitato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione, comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento, da sottoporre all'approvazione da parte del Comune di Lonigo, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in sede di gara e comprensivo degli eventuali interventi migliorativi offerti;
- eseguire i lavori di ristrutturazione in conformità al progetto esecutivo approvato;
- nominare il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza, per la fase di esecuzione lavori;
- acquistare arredi ed attrezzature per spogliatoi, reception, bar, nonché le necessarie attrezzature informatiche per la gestione dell'impianto sportivo;
- conservare la destinazione dell'impianto sportivo e del bar ad esso affidati ad esclusivo uso sportivo-ricreativo;
- dirigere l'impianto sportivo ed il bar, nonché provvedere con mezzi propri alla manutenzione ordinaria degli stessi, in materia tale da garantirne l'efficienza nel tempo e il buono stato di manutenzione;
- garantire con mezzi e personale propri la manutenzione delle aree verdi ricomprese all'interno dei confini dell'impianto sportivo;
- effettuare la manutenzione e le pulizie delle aree assegnate;
- in accordo con l'Amministrazione Comunale, garantire la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili all'interno dell'impianto sportivo e del bar, con il normale uso sportivo dei campi da tennis, adottando ogni possibile accorgimento per il contenimento dei rumori al fine di arrecare il minor disturbo possibile alle abitazioni che insistono sul fronte strada su cui si collocano anche il bar e gli impianti sportivi;
- garantire il rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto e di favorire l'attività per minori;
- dotarsi di una Carta dei Servizi, da esporre al pubblico, con specifica indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei locali e del bar, orari per l'utilizzo dei singoli impianti, tariffe, modalità di iscrizione in qualità di soci o semplici ospiti della struttura;
- attivare un'adeguata polizza di assicurazione per responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture, con primaria Compagnia assicurativa, che tuteli il pubblico e, comunque, le persone che accedono all'impianto sportivo.
- avviare e mantenere per tutta la durata della concessione, una scuola di Tennis per bambini e ragazzi propedeutica all'avviamento, al perfezionamento, all'attività pre-agonistica ed agonistica;
- organizzare e gestire tornei e campionati tennistici anche a livello regionale e/o nazionale, sotto l'egida del CONI e/o della FITP;

- organizzare centri estivi dedicati ai bambini con lo scopo di promuovere l'amore per lo sport ed incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani alla comunità tennistica;
- garantire la piena disponibilità a collaborare con altre associazioni che gestiscono impianti sportivi comunali;
- assumere a proprio carico le spese necessarie per il personale addetto alla custodia, pulizia e manutenzione delle aree verdi, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- corrispondere la retribuzione del personale addetto secondo i contratti di lavoro e norme in vigore e provvedere a tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi connessi alla gestione dell'impianto sportivo e del bar;
- dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per la gestione dell'impianto e del bar. Resta inteso che, in caso di revoca della concessione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni e licenze decadranno automaticamente;
- gestire la struttura con la massima cura e nel rispetto integrale delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- mantenere la gestione di tutto il complesso in condizioni di massima igiene, nel decoro richiesto dal particolare tipo di attività, osservando – se fornite – le indicazioni che il Comune riterrà di raccomandare in proposito;
- sensibilizzare e sviluppare l'interesse della comunità verso la struttura, assicurando l'accesso e l'utilizzo della stessa a tutta la cittadinanza senza discriminazioni di sorta;
- qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale, esibire una relazione circa il numero degli utenti sportivi coinvolti e le tariffe praticate all'utenza per l'utilizzo dei campi da tennis.

7.2. Fanno inoltre carico al Concessionario i seguenti oneri:

- le spese per i consumi di energia elettrica, le spese di riscaldamento, acqua, telefonia e rete internet. Il Concessionario dovrà procedere a sua cura agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione;
- le spese per la gestione dell'esercizio pubblico (bar);
- la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
- le spese di riparazione, mantenimento e rifacimento delle pavimentazioni dei campi di gioco;
- le spese necessarie alla sostituzione di tutte le parti mobili dei campi di gioco quali reti, argani di sollevamento, segnature.

7.3. E' data facoltà al Concessionario di organizzare eventi/iniziativa sportive e/o extra sportive di aggregazione sociale, finanziabili anche con il ricorso ad eventuali forme di sponsorizzazione, purché non in contrasto con le finalità del complesso nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, delle norme igienico sanitarie e delle norme in materia di inquinamento acustico.

8. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRORDINARIA

8.1. La manutenzione ordinaria dell'impianto resta totalmente a carico del gestore con le modalità generali indicate nel Capitolato d'oneri, che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

8.2. Sono, inoltre, a carico del gestore:

- la riattivazione annuale dei quattro campi da gioco;
- la sostituzione di lampade bruciate di qualsiasi tipo;
- la pulizia ed il riordino dei cortili con l'acquisto, a carico del gestore, del materiale occorrente;
- la manutenzione e le piccole riparazioni degli impianti di riscaldamento, elettrico ed idraulico, nonché dei serramenti, dei pavimenti, delle recinzioni, ecc.

8.3. La manutenzione straordinaria rimane a carico del Comune, fatta eccezione per il rimaneggiamento completo dei campi da gioco in terra rossa che dovrà essere effettuata ogni anno, a fine stagione, a cura del gestore.

8.4. La gestione del rischio di manutenzione ordinaria è responsabilità del gestore, il quale è tenuto ad assicurarsi che la manutenzione ordinaria venga eseguita regolarmente ed in modo adeguato per preservare l'efficienza degli impianti e garantire che le prestazioni contrattuali pattuite siano erogate senza interruzioni; inoltre, il gestore si impegna a pianificare ed attuare programmi di manutenzione regolari per affrontare eventuali problematiche e ripristinare attrezzature usurate nel tempo, aggiornando tempestivamente il Comune.

9. GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS - TARIFFE

9.1. Il Concessionario gestisce con la massima cura e diligenza l'impianto sportivo assegnato in concessione ed adempie a tutti gli obblighi di cui alla presente Convenzione e a quanto altro necessario per una corretta gestione, anche se non esplicitamente descritto.

9.2. Sono inoltre in carico al concessionario i seguenti servizi ed oneri diversi riguardanti la gestione dell'impianto:

- **Pulizia e manutenzione del verde.** Il Concessionario provvede alle operazioni di pulizia e sanificazione dei campi da gioco, degli impianti e delle apparecchiature, ivi compresi i vialetti interni. Provvede alla sanificazione ambientale (derattizzazione, disinfestazione, disinfezione), al presidio ed alla raccolta differenziata nei locali, uffici e nelle relative pertinenze dell'impianto. Provvede alla raccolta delle foglie nel periodo autunnale, al fine di mantenere costantemente puliti sia i campi scoperti che gli spazi adibiti a verde.

- **Servizio di vendita di materiale sportivo.** All'interno degli spazi assegnati il Concessionario può svolgere la vendita di prodotti sportivi di ogni genere ricollegati o ricollegabili all'attività sportiva o ricreativa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, abbigliamento tecnico-sportivo, materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive, nonché alimenti funzionali allo svolgimento dell'attività sportiva ed al benessere del corpo (proteine, barrette energetiche, sali minerali, ecc.).

- **Servizio di somministrazione di alimenti e bevande.** Avvalendosi delle strutture fisse presenti nell'area assegnata, il Concessionario, previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge e anche tramite affidamento a terzi nei modi consentiti dalla legge, esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar o spazi ricreativi).

- **Denuncia degli inconvenienti.** Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente agli uffici comunali competenti tutte quelle circostanze e fatti che, rilevate nell'espletamento del servizio, possono impedire il regolare svolgimento dello stesso. In questi casi il Concessionario dovrà comunque adoperarsi nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono affinché il servizio abbia il suo regolare decorso.

- **Dotazione dei mezzi.** Il Concessionario deve essere in possesso di mezzi e materiali idonei all'espletamento di tutti i servizi prestati con regolarità e tempestività. La dotazione dei mezzi deve essere sempre mantenuta in piena efficienza ed eventualmente sostituita o integrata in proporzione alle aumentate necessità o mutate esigenze, a spese del Concessionario stesso.

- **Personale impiegato.** Il Concessionario deve avvalersi del personale sufficiente ad assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente documento, fatto salvo quanto specificato per l'erogazione dei servizi di vendita di materiale sportivo e di somministrazione di alimenti e bevande.

- **Addetti alle attività sportive.** Il personale addetto all'insegnamento delle attività sportive, deve essere in possesso di idonea certificazione europea (nella specie, a seguito della frequenza di corsi FIT e PRT) che comprovi il livello di capacità, abilità, esperienza e professionalità.

- **Servizio di custodia.** Il Concessionario è tenuto alla custodia dell'Impianto Tennis per tutta la durata della concessione.

- **Addetti al servizio di pulizia ambientale e di raccolta.** Il Concessionario è tenuto ad assicurare la pulizia dell'impianto. Il servizio può essere svolto direttamente, mediante personale qualificato, oppure mediante affidamento a terzi soggetti qualificati.

9.3. Il Concessionario troverà ristoro al proprio impegno economico derivante dall'esecuzione delle opere di sistemazione e dall'espletamento dei servizi oggetto della concessione, tramite i proventi derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo per i quindici anni di durata della concessione, come dimostrato nel Piano economico finanziario asseverato presentato in sede di offerta.

9.4. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti dovranno essere preventivamente approvate dalla Giunta Comunale con cadenza annuale.

10. GESTIONE DEL BAR

10.1. Sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri richiesti dalla vigente normativa di settore per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

10.2. Il Concessionario deve rispettare, oltre, tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza, riterrà opportuno impartire al fine di salvaguardare il pubblico interesse, con particolare riferimento al rispetto di limiti e orari prescritti dalla vigente regolamentazione in materia di attività rumorose.

10.3. E' data facoltà al Concessionario, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni richiamate dalla presente Convenzione, di sub-affidare l'esercizio di bar a soggetti terzi in possesso dei requisiti morali e tecnico organizzativi richiesti dalla legge: in tal caso le predette autorizzazioni amministrative e sanitarie dovranno essere acquisite ed intestate a questi ultimi. Resta ferma la responsabilità in capo al Concessionario, nei confronti del

Comune di Lonigo dell'operato della società sub-appaltatrice circa il puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

10.4. Il servizio bar deve essere dotato di prodotti di abituale consumo e di buona qualità, e tenuto con la massima pulizia, igiene e decoro.

10.5. E' fatto assoluto divieto di posizionamento nel bar – e comunque nell'intero impianto sportivo – di slot machine o macchinette di gioco d'azzardo, comunque denominate, con vincita di denaro o in premi.

10.6. La diffusione di musica all'estero potrà avvenire nel rispetto della normativa comunale vigente, fatte salve eccezioni derivanti dall'organizzazione di eventi e/o manifestazioni – anche extra sportive – organizzate con l'autorizzazione o in comune accordo con l'Amministrazione Comunale.

10.7. Eventuali intrattenimenti, eventi o rassegne musicali potranno essere organizzati nel rispetto dei luoghi e nei limiti di disponibilità degli spazi assegnati e previa autorizzazione da parte dell'autorità competente, se richiesta dalle normative vigenti.

10.9. L'Amministrazione Comunale si riserva di organizzare, in comune accordo con il Concessionario, eventi di carattere sportivo o extra sportivo all'interno degli spazi oggetto di concessione, come meglio specificato nel successivo art. 12.

11. PUBBLICITA' COMMERCIALE

11.1. Il Concessionario è autorizzato ad effettuare solo in forma visiva la pubblicità commerciale all'interno delle strutture sportive oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le vigenti leggi disciplinanti la materia.

11.2. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, standardi, schermi, etc.) è subordinata alla previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

11.3. Il Concessionario è tenuto ad espletare, a propria cura e spesa, tutte le incombenze amministrative per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

11.4. Gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale spetteranno per intero al Concessionario, fermo restando a suo carico l'onere delle imposte determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

12. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-RICREATIVI DA PARTE DEL COMUNE

12.1. Compatibilmente con le proprie esigenze, il Concessionario si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione Comunale gli impianti sportivi- affidati in gestione, per l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali, celebrative – anche in collaborazione con l'associazionismo locale – nei giorni ed in orari concordati tra le Parti senza pregiudizio per le attività programmate.

12.2. Qualora la richiesta dell'Amministrazione Comunale si sovrapponga con attività già programmate, verrà riconosciuta al Concessionario la tariffa non percepita a seguito dell'annullamento delle prenotazioni dei campi da tennis.

13. PENALITA' RELATIVE ALLE MODALITA' DI GESTIONE E D'USO DEGLI IMPIANTI

13.1. In caso di inadempienza od inosservanza degli obblighi contrattuali assunti, il Concessionario, oltre all'obbligo di ovviare in un termine stabilito all'infrazione contestata, pena l'esecuzione d'ufficio a spese del medesimo, è passibile di sanzioni pecuniarie da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 2.000,00 (euro duemila/00), da comminarsi con provvedimento del Funzionario dell'Amministrazione Comunale cui fa capo l'onere di controllo dei servizi affidati in gestione al Concessionario. Alla sanzione vanno sommati i costi eventualmente sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la soluzione dell'inadempimento o dell'inosservanza, debitamente documentati.

13.2. La comminazione della sanzione è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza o inosservanza, effettuato con comunicazione a mezzo PEC, alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica della contestazione.

13.3. L'ammontare delle sanzioni è prelevato direttamente a valere sulla cauzione definitiva che, nel termine di 30 (trenta) giorni, dovrà essere reintegrata dal Concessionario.

14. GARANZIA DEFINITIVA

14.1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni riguardanti la corretta esecuzione dei lavori previsti nella presente convenzione, il Concessionario ha prestato idonea garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del d.lgs. 36/2023, nella misura di € <>, emessa da <> in data <>, polizza n. <>.

14.2. A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera secondo le finalità, con le modalità e nei termini indicati nella convenzione, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell'inizio dell'esercizio del servizio, idonea garanzia fideiussoria ai

sensi dell'art. 193, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023.

14.3. Tale cauzione sarà dovuta dalla data di inizio dell'esercizio del servizio e dovrà avere validità annuale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.

15. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO - ASSICURAZIONI

15.1. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a far osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dell'impianto sportivo e del bar in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

15.2. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni alle persone, cose o animali.

15.3. Il Concessionario esonera il Comune di Lonigo da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi compresi i prestatori di lavoro, comunque provocati dalle attività e dai servizi oggetto delle concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

15.4. Il Concessionario ha stipulato apposita polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a terzi e/o prestatori di lavoro conseguenti all'utilizzo dei campi da tennis e degli impianti, allo svolgimento di manifestazioni, gare od altro, promosse e/o organizzate dal Concessionario o da terzi dallo stesso incaricati, di euro < > emessa da < > in data < > polizza n. < >.

15.5. L'assicurazione deve comprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale in quanto il Concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi nell'ambito della gestione dell'impianto sportivo e del bar.

15.6. La quietanza annuale dovrà essere trasmessa entro 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza annua della polizza. Per quanto non coperto dalla polizza assicurativa, il Concessionario sarà unico responsabile, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente la gestione dell'impianto.

15.7. L'assicurazione delle strutture fisse è a cura ed a carico dell'Amministrazione Comunale.

16. SUB CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

16.1. E' ammessa la sub-concessione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

16.2. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e/o fatti che ne dovessero derivare.

16.3. Pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune di Lonigo, è vietato cedere il contratto.

16.4. E' nullo l'accordo con cui il Concessionario affida a terzi l'integrale esecuzione della attività oggetto di concessione.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, in caso di gravi e reiterati inadempimenti, negligenze e similari.

17.2. L'Amministrazione Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi in cui il Concessionario commetta una o più delle seguenti violazioni:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, rimaste inevase nonostante formali contestazioni del Comune;
- sospensione o interruzione del servizio da parte del Concessionario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- sussistenza, anche sopravvenuta successivamente alla sottoscrizione del contratto, dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs 36/2023;
- cessione, da parte del Concessionario, dei diritti e degli obblighi derivanti dal Contratto;
- mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o dei contributi previdenziali assicurativi anche in riferimento al personale stagionale eventualmente impiegato;
- mancato reintegro della cauzione parzialmente o integralmente escussa;
- grave e reiterata compromissione dell'igiene, della disinfezione, della pulizia dei locali e delle aree, del decoro dell'intero complesso sportivo-ricreativo.

17.3. Nei casi sopraindicati, il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, causati al Comune di Lonigo in conseguenza della risoluzione del contratto.

17.4. In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione Comunale tratterà, a titolo di penale, la cauzione definitiva.

17.5. Nei casi di risoluzione anticipata, il Concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità né rimborso.

18. RECESSO

18.1. Il Comune può recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per gravi motivi di ordine pubblico ovvero per il venir meno del rapporto fiduciario nei confronti del Concessionario, dovuto al verificarsi di fatti o comportamenti incompatibili con il tipo di concessione.

18.2. Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione dell'impianto sportivo (complessivamente inteso) per tutta la durata della Concessione, salvo cause di forza maggiore. Il diritto di recesso, riconosciuto al Concessionario, comporta l'automatico incameramento dell'intero ammontare della polizza fideiussoria definitiva.

19. CONTENZIOSO E CONTROVERSIE

19.1. Il Comune di Lonigo e il Concessionario si impegnano a definire bonariamente qualsiasi controversia che possa sorgere in relazione al contratto, sia durante l'affidamento che al suo termine.

19.2. Qualora le Parti non trovino un accordo in merito alla controversia, è competente il Foro di Vicenza.

20. SPESE CONTRATTUALI

20.1. Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del Concessionario aggiudicatario del servizio.

21. OBBLIGHI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

21.1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti la concessione in oggetto, il Concessionario assume gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010.

21.2. Il Concessionario dovrà comunicare al Comune di Lonigo gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di esso.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

22.1. Con particolare riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che usufruiranno degli impianti sportivi, il Concessionario sarà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 Reg. (EU) 679/2016 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

23. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

23.1. Costituiscono parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati:

- a) il Capitolato d'oneri;
- b) l'offerta Tecnica comprensiva del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del Piano Economico-Finanziario asseverato;

24. RINVII

24.1. Per quanto non disciplinato dalla presente concessione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

24.2. Il presente atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di numero < > fasciate di carta resa legale escluse le firme ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono digitalmente con l'apposizione della mia firma digitale alla presenza delle parti nell'orario indicato nelle firme.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune < >

Per il Concessionario < >

Il Segretario Generale < >